



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1206 del 23/05/2018

Classifica: 010.29

Anno 2018

(6879718)

<i>Oggetto</i>	RIGETTO ISTANZA DI VOLTURA DELLA CONCESSIONE N.29139/2000 RILASCIATA AD API SPA DI ROMA
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIPARTIMENTO TERRITORIALE
<i>Riferimento PEG</i>	662
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

LANBA

Il Dirigente / Titolare P.O.

Premesso che :

- in data 22 marzo 2018, prot. n. 14290 veniva presentata da ALDA s.a.s. di Teresa Dominici con sede in Pomezia (Roma) Piazza Benvenuto Cocuzza n. 12, la richiesta di voltura a suo favore della concessione di uso di suolo pubblico n. 29139/2000 rilasciata alla Soc. Api- Anonima Petroli Italiana Spa con sede in Roma, Corso d'Italia n. 6, per gli accessi all'impianto di distribuzione carburanti esistente in fregio alla SGC Firenze-Pisa-Livorno in corrispondenza del Km 31+875 lato dx;
- nell'istanza si faceva presente che:
 - in data 9 novembre 2017 era venuto a scadenza il contratto di locazione stipulato in data 22 novembre 1999, con detta Soc. Api- Anonima Petroli Italiana Spa, titolare dell'attività di erogazione carburanti nell'impianto sopra indicato;
 - il Comune di San Miniato aveva autorizzato la Soc. ALDA a proseguire l'attività con l'impianto esistente, mediante nuova autorizzazione n. 337/2016 rilasciata in data 30/01/2017, a decorrere dal 10 novembre 2017, data di cessata disponibilità da parte di API spa dell'area su cui insisteva l'impianto;

- il rilascio materiale dell'area da parte della Soc. Api era avvenuto a seguito di sfratto eseguito in data 8 febbraio 2018, in esecuzione della sentenza n. 732/2017, con nomina della Soc. ALDA a custode;
- nonostante la Soc. ALDA avesse esercitato la facoltà prevista dal contratto di locazione, di acquisire gratuitamente quanto realizzato e costruito da Api spa, ad eccezione delle insegne e dei marchi, quest'ultima stava asportando tutte le attrezzature e dunque la Soc. istante avrebbe dovuto sostituirle e collaudarle, per l'esercizio dell'attività di cui alla nuova autorizzazione rilasciata dal Comune di San Miniato;

- in data 4 aprile prot. 16826 si comunicava alla Soc. ALDA s.as., ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, che la richiesta di voltura non poteva essere accolta in quanto la Soc. Api aveva provveduto a rimuovere ed asportare completamente dall'area tutte le attrezzature per l'esercizio dell'attività di erogazione carburante;

- con la stessa nota si invitava la Società a presentare domanda di nuova concessione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio della Città metropolitana, corredato della documentazione indicata nell'allegato C di detto Regolamento e si faceva presente la possibilità, entro il termine di dieci giorni, di presentare per iscritto eventuali osservazioni, corredate da documenti;

- a mezzo pec in data 19 aprile 2018, ns. prot. n. 19396, la Sc. ALDA inoltrava le controdeduzioni al preavviso di rigetto, allegato in estratto sub A) al presente atto;

- chiedeva un incontro con la scrivente direzione, il Geometra Manuela Varrocchi, incaricato dalla Soc. ALDA, come da delega rilasciata in data 10 maggio 2018 e acquisita al n. di prot. 23658 di questo Ente;

Considerato che :

- l'istanza di voltura della concessione “ per gli accessi ad impianto distribuzione carburanti esistente in fregio alla SGC Firenze-Pisa-Livorno, in corrispondenza del Km 31+875-lato dx”, è stata presentata dalla Soc. ALDA in data 23 marzo 2018, dopo l'esecuzione dello sfratto della Soc. API Anonima Petroli Italiana spa, eseguito in data 8 febbraio 2018;

- la suddetta Società API in data 12 marzo 2018 prot. 12564 comunicava a questo Ente, che “ *dovendo asportare dall'area di ubicazione dell'impianto tutti i beni di sua proprietà secondo quanto previsto dal verbale di sfratto del 8/02/2018*”, a partire dal giorno 19 marzo avrebbe effettuato i lavori di rimozione delle strutture a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti e dei relativi impianti tecnologici (tubazioni e serbatoi);

- detta comunicazione era indirizzata anche alla A.V.R. spa Capogruppo del RTI titolare del contratto di global service della FIPILI, a cui veniva richiesto l'intervento di rimozione dei cartelli presegnalatori e la chiusura delle corsie degli accessi dell'area di servizi;

- in data 20 marzo prot. 13930 l'ufficio competente richiedeva alla Società Api integrazioni urgenti per poter procedere all'emissione dell'atto autorizzativo per lavori in fascia di rispetto stradale (art. 16 D.Lgs.285/92 e art. 26 DPR 495/92) e precisamente :
 - Mod 7 scaricabile dal sito web dell'ente
 - rappresentazione planimetrica dell'area di intervento
 - copia del contratto di affitto
 - copia del verbale di sfratto
 - copia dell'atto autorizzativo del Comune di San Miniato.
- con la stessa nota si faceva presente alla Società che in assenza di autorizzazione, per opere in fascia di rispetto stradale, non poteva essere eseguita alcuna lavorazione né sull'area in concessione né sull'area ricadente in fascia di rispetto stradale;
- in data 26 marzo u.s. prot. 15033 la Soc. API presentava la richiesta di autorizzazione ad operare in fascia di rispetto;
- a seguito dell'accertamento in data 30 marzo, della totale demolizione dell'impianto con avvenuta rimozione anche dei serbatoi, in assenza della prescritta autorizzazione, la richiesta prot. 15033 veniva archiviata, non essendo previsto nell'ordinamento il rilascio di autorizzazioni in sanatoria per l'esecuzione dei lavori in questione;
- a norma dell'art. 1 comma 5 del D.L.g.n. 32/98 le concessioni di cui all'art. 16 comma 1 del D.L. n.74571970, convertito con modificazioni dalla legge n. 1034/1970, sono state convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2 dello stesso Decreto legislativo, che ha subordinato l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti all'autorizzazione dei comuni e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 37/1998;
- in data 4 aprile veniva comunicato alla Soc. API, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di revoca della concessione 29139/2000, sulla base dell'accertata rimozione e asportazione delle attrezzature petrolifere per l'esercizio dell'attività di erogazione carburante, e dunque del venir meno della necessità di mantenere in essere gli accessi di cui a detta concessione;
- nessun riscontro perveniva da detta Società a tale comunicazione;
- con atto dirigenziale n.1204 del 23.05.2018 è stata revocata la concessione suddetta con intimazione ad API spa di rimettere in pristino l'area e gli spazi occupati nella fascia di rispetto stradale, rinviando a separato atto, per

quanto concerne i lavori eseguiti senza la necessaria autorizzazione dell'ente, l'applicazione delle sanzioni previste;

- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Miniato in data 30 gennaio 2017 n. 337/2016 è stata richiesta, come risulta dalla relazione tecnica allegata all'istanza, a firma del tecnico incaricato Arch. Cecilia Pascucci, datata novembre 2016, per l'impianto di distribuzione "esistente", esercito a quella data ancora da API spa, dichiarandone la disponibilità a far data dal 10/11/2017 e il possesso dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio, secondo le specifiche del certificato di prevenzione incendi ;

- il Comune di San Miniato ha concesso alla Soc. ALDA con provvedimento 8961 del 28 marzo 2018, una proroga fino al 30/09/2018 per la messa in esercizio dell'impianto, ignorando probabilmente che a quella data era stato già completamente demolito e comunque nonostante l'avvenuta scadenza in data 16 febbraio 2018 del Certificato di prevenzione incendi n. 40790/12988 ad esso relativo;

Dato atto :

- che l'autorizzazione rilasciata dal Comune di San Miniato è da ritenersi priva di efficacia essendo stata rilasciata per l'esercizio di un impianto non più esistente e sulla base della documentazione tecnica e di conformità ad esso relativa;

- che nell'incontro avuto il 18 maggio 2018 con il tecnico Geom. M. Varrocchi non sono emersi nuovi e diversi da quelli già esposti dalla Soc. ALDA nelle controdeduzioni del 19 aprile u.s.;

- che sussistono pertanto ragioni di fatto e di diritto per confermare il rigetto dell'istanza di voltura, presentata dalla Soc. ALDA s.a.s., come da preavviso prot. n. 16826, in quanto come sopra esposto, a fronte della completa rimozione dell'impianto e del venir meno di fatto dell'efficacia dell'autorizzazione n. 337/2016 rilasciata dal Comune di San Miniato , è venuta meno la necessità del mantenimento degli accessi all'area attualmente inutilizzata;

Visti dunque :

-il vigente Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio della Città metropolitana

- il D.Legislativo N. 32/98 E LA Legge Regionale n. 2872005 e s.m.i.;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21/2017 che ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale e di Dirigente della Direzione Patrimonio e T PL;

Dato atto della competenza del sottoscritto dirigente all'adozione del presente atto e che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

DETERMINA

- 1) Di rigettare l'istanza di voltura della concessione n. 29139/2000, rilasciata ad API spa per l'apertura e mantenimento degli accessi all'impianto di distribuzione carburanti, oggi non più esistente, presentata dalla Soc. ALDA s.a.s.
- 2) Di subordinare la concessione di un accesso provvisorio all'area in esame, per l'attività di custodia, ad ALDA s.a.s. alla presentazione di apposita domanda di nuova concessione secondo le modalità previste dal Regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione di spazi ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio della Città Metropolitana di Firenze, corredata della documentazione indicata dalle norme tecniche, Allegato C, parte integrante del Regolamento stesso.
- 3) Di dare atto che non sussiste in capo alla Città metropolitana la competenza al rilascio ad ALDA s.a.s. dell'autorizzazione all'esercizio di ristorazione nell'apposito edificio a marchio Autogrill, per il quale peraltro non risulta dal verbale di sfratto in data 8 febbraio 2018 la libera disponibilità dello stesso da parte di ALDA sas.
- 2) Di partecipare il presente atto al Comune di San Miniato per quanto di sua competenza, anche ai fini della dichiarazione di decadenza di API spa dalla autorizzazione (già concessione petrolifera) n. 64/98 di cui era titolare per l'esercizio dell'impianto demolito .
- 3) Di partecipare il presente atto alla Soc. ALDA s.a.s. a mezzo posta certificata.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar Toscana entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla notifica del presente atto.

Firenze 23/05/2018

**TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”